

Ordinanza

concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio

(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

del 22 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1, 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001³ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)

La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (cittadini della CE)⁴ nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato di Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)⁵.

RS 142.203

¹ RS 142.20

² RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

³ RS 0.632.31; RU 2002 ... (FF 2001 4499)

⁴ Stati membri al momento della firma dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999).

⁵ I rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein sono retti da un protocollo del 21 giugno 2001 che è parte integrante dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS.

² Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

³ Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone inviate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della CE o dell'AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato della CE o dell'AELS.

Art. 3 Deroghe al campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere a-d o dai capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986⁶ che limita l'effettivo degli stranieri (OLS).

² Le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini della CE e dell'AELS il cui statuto è disciplinato dall'articolo 4 capoverso 1 lettere e-g OLS.

Sezione 2: Tipi di permessi e documenti di legittimazione

Art. 4 Permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, permesso di dimora CE/AELS e permesso per frontalieri CE/AELS

(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 e 31 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ Ai cittadini della CE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, un permesso di dimora CE/AELS o un permesso per frontalieri CE/AELS.

² Il permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e il permesso di dimora CE/AELS valgono in tutta la Svizzera.

³ Il permesso per frontalieri CE/AELS vale entro l'insieme delle zone di frontiera⁷ della Svizzera. Il Cantone di lavoro può autorizzare un'attività temporanea fuori della zona di frontiera.

⁶ RS **823.21**

⁷ Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS **0.142.113.498**, **0.631.256.913.63**, **0.631.256.916.33**

Art. 5 Permisso di domicilio CE/AELS

Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l'articolo 6 LDDS e l'articolo 11 della relativa ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949⁸ (ODDS), nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

Art. 6 Documenti di legittimazione

¹ Ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS è rilasciato un libretto per stranieri.

² Il libretto per stranieri quale prova del permesso di domicilio CE/AELS è rilasciato a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, lo stesso va presentato per proroga all'autorità competente.

³ È applicabile l'articolo 13 ODDS⁹.

Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso**Art. 7** Procedura del visto

(art. 1 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 Allegato K della Convenzione AELS)

Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del 14 gennaio 1998¹⁰ concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri. Il visto è rilasciato allorquando sono adempite le condizioni per il rilascio di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora

(art. 1 par. 1 e art. 27 par. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinazione con l'art. 10 par. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 cpv. 1 e 26. cpv. 2 Allegato K-Appendice 1 in combinazione. con l'art. 10 cpv. 2 Allegato K della Convenzione AELS)

Per l'entrata in vista di esercitare un'attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell'AELS possono chiedere un'assicurazione giusta le disposizioni dell'ordinanza del 19 gennaio 1965¹¹ concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego.

⁸ RS 142.201

⁹ RS 142.201

¹⁰ RS 142.211

¹¹ RS 142.261

Art. 9 Procedura di notificazione e di permesso

(art. 2 par. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 cpv. 4 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 2 e 3 LDDS nonché negli articoli 1 e 2 ODDS¹².

² Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 4 dell'ordinanza RCS del 23 novembre 1994¹³.

³ I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro.

⁴ I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa**Art. 10** Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)

Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o nella Convenzione AELS se il cittadino della CE o dell'AELS:

- a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro;
- b. ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'assunzione d'impiego;
- c. alla scadenza del periodo di preparazione non dimostra di esercitare un'attività lucrativa indipendente.

Art. 11 Contingenti massimi

¹ L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ripartisce in quote indicative e non vincolanti tra i Cantoni e la Confederazione i contingenti massimi giusta l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'articolo 10 dell'Allegato K della Convenzione AELS.

² I contingenti della Confederazione fungono da compensazione tra i Cantoni.

³ Nel ripartire i contingenti è tenuto conto dei bisogni economici e del mercato del lavoro durante l'intero periodo di contingentamento.

¹² RS 142.201

¹³ RS 142.215

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par. 3 e 4 e art. 13 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 cpv. 3 e 4 nonché art. 13 Allegato K della Convenzione AELS)

¹ Le deroghe ai contingenti massimi sono disciplinate dagli articoli 12 capoverso 2 e 13 OLS¹⁴.

² I permessi di dimora CE/AELS rilasciati in virtù dell'articolo 27 capoverso 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'articolo 26 capoverso 3 lettera a dell'Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS sono eccettuati dai contingenti massimi.

Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi**Art. 13** Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo

(art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K della Convenzione AELS)

Alle persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e la CE o l'AELS è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS per la durata del servizio.

Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi

(art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 17, 21 del suo allegato I nonché art. 5 Allegato K della Convenzione AELS e art. 16 e 20 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, ai cittadini della CE e dell'AELS e ai prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 è rilasciato un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS per la durata del servizio, ma al massimo per 90 giorni lavorativi per anno civile.

Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

(art. 20 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 19 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio oltrepassa 90 giorni lavorativi, ai cittadini della CE e dell'AELS può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS giusta l'articolo 4.

² Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LDDS, dell'ODDS¹⁵ e dell'OLS¹⁶, ad eccezione dell'articolo 12 OLS. Il computo sui contingenti avviene secondo l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o secondo l'articolo 10 dell'Allegato K della Convenzione AELS.

¹⁴ RS 823.21

¹⁵ RS 142.201

¹⁶ RS 823.21

Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16 Mezzi finanziari

(art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K della Convenzione AELS)

¹ I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale¹⁷.

² I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965¹⁸ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora CE/AELS

(art. 24 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 23 Allegato K-Appendice I della Convenzione AELS)

Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessario, esigere il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS per i soggiorni senza attività lucrativa.

Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

(art. 2 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 2 Allegato K-Appendice I della Convenzione AELS)

¹ Per la ricerca di un impiego, i cittadini della CE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

² Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS della validità di tre mesi per anno civile.

³ Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini della CE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

Art. 19 Destinatari di servizi

(art. 23 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione e art. 22 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini della CE e dell'AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

¹⁷ Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

¹⁸ RS 831.30

² Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS o un permesso di dimora CE/AELS.

Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi

Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora CE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

Sezione 7: Ricongiungimento familiare

(art. 3 allegato I e art. 10 par. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 3 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS e art. 10 cpv. 2 Allegato K della Convenzione AELS)

Art. 21

In caso di assunzione di un'attività lucrativa, per il coniuge e per i figli minori di 21 anni o a carico, entrati in Svizzera nell'ambito virtù del ricongiungimento familiare, si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative giusta l'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'articolo 10 dell'Allegato K della Convenzione AELS.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera

(art. 4 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 4 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

Art. 22

Ai cittadini della CE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora CE/AELS.

Sezione 9:

Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento

Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno

(art. 6 par. 6 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 6 cpv. 6 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ I permessi per dimoranti temporanei CE/AELS, i permessi di dimora CE/AELS e i permessi per frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

² Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l'articolo 9 capoverso 4 LDDS.

Art. 24 Ordine di espulsione o rinvio

(art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali giusta gli articoli 9-13 LDDS valgono per tutto il territorio della Svizzera.

Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone

(art. 5 allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 5 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza**Art. 26** Competenza

I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali competenti.

Art. 27 Decisione preliminare relativa ai permessi

Prima che l'autorità cantonale degli stranieri rilasci un permesso a un cittadino della CE o dell'AELS in vista di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente, l'autorità preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiti i presupposti per il rilascio del permesso dal punto di vista del mercato del lavoro.

Art. 28 Controllo dei permessi

Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS da parte dell'UFDS è retto dall'articolo 18 LDDS e 47 OLS¹⁹.

Art. 29 Competenza dell'UFDS

L'UFDS è competente per:

- a. i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti massimi;
- b. l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini della CE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20;
- c. il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.

¹⁹ RS 823.21

Art. 30 Tasse

(art. 2 par. 3 allegato I e art. 2 e 7 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 2 cpv. 3 Allegato K-Appendice 1 e art. 2 e 7 Allegato K della Convenzione AELS)

¹ Per le decisioni e le prestazioni qui di seguito i cittadini della CE e dell'AELS devono versare una tassa di 35 franchi:

- a. assicurazione di rilascio del permesso per dimoranti temporanei CE/AELS e del permesso di dimora CE/AELS;
- b. rilascio, proroga e modifica del permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, del permesso di dimora CE/AELS o del permesso per frontalieri CE/AELS;
- c. rilascio del permesso di domicilio CE/AELS e proroga del termine di controllo del permesso di domicilio CE/AELS;
- d. proroga del termine durante il quale il permesso di domicilio può essere mantenuto durante un soggiorno all'estero (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS);
- e. decisioni dell'UFDS giusta l'articolo 29;
- f. sostituzione del permesso in caso di perdita.

² Per i fanciulli fino a 15 anni la tassa secondo il capoverso 1 ammonta a 25 franchi.

³ Per le seguenti prestazioni, la tassa ammonta a 20 franchi:

- a. cambiamento di indirizzo in caso di trasferimento in un altro Cantone o Comune oppure entro il Comune per i titolari di un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS, di un permesso di dimora CE/AELS e di un permesso di domicilio CE/AELS;
- b. cambiamento di datore di lavoro, di luogo di lavoro o dell'indirizzo all'estero per i titolari di un permesso per frontalieri CE/AELS.

⁴ L'autorità competente rilascia gratuitamente il permesso per dimoranti temporanei o il permesso di dimora al cittadino della CE o dell'AELS che presenta un'assicurazione di rilascio del permesso di dimora (art. 8).

⁵ La tassa di cui ai capoversi 1-3 comprende una tassa di 5 franchi per l'elaborazione dei dati nel Registro centrale degli stranieri.

⁶ Sono applicabili gli articoli 1-2, 3 capoversi 3 e 4, 4-11, 12 capoversi 2, 3 e 5, 13 capoverso 1 lettere b ed e nonché capoverso 4 e gli articoli 14-16 dell'ordinanza del 20 maggio 1987²⁰ sulle tasse da riscuotere in applicazione della LDDS.

Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 31

¹ La procedura delle autorità federali è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 1943²² sull'organizzazione giudiziaria.

² La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

Sezione 12: Sanzioni amministrative

Art. 32

Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 55 OLS²³.

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

L'UFDS sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 2001²⁴ sull'introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

²¹ RS **172.021**

²² RS **173.110**

²³ RS **823.21**

²⁴ RU **2002** 1729

1. Ordinanza del 19 gennaio 1965²⁵ concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego

Art. 1 cpv. 2 e 3

² Sono esonerati dagli obblighi di cui al capoverso 1 i lavoratori stranieri la cui entrata e dimora in Svizzera sono rette dall'Accordo del 21 giugno 1999²⁶ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dall'Accordo del 21 giugno 2001²⁷ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

³ Gli stranieri attivi nei settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, necessitano dell'assicurazione di rilascio del permesso di dimora in vista di un'attività lucrativa anche se non assumono un impiego.

2. Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949²⁸ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 2 cpv. 6, secondo periodo

⁶ ... Gli stranieri attivi nei settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l'attività lucrativa.

3. Ordinanza del 23 novembre 1994²⁹ sul Registro centrale degli stranieri

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Il RCS permette di:

- a. gestire i dati in maniera automatizzata e di controllare le condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS, dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁰ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone nonché dell'Accordo del 21 giugno 2001³¹ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

²⁵ RS 142.261

²⁶ RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

²⁷ RS 0.632.31; RU 2002 ... (FF 2001 4499)

²⁸ RS 142.201

²⁹ RS 142.215

³⁰ RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

³¹ RS 0.632.31; RU 2002 ... (FF 2001 4499)

Art. 4 cpv. 1 lett. e

¹ I Cantoni e i Comuni notificano senza indugio al RCS:

- e. gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri.

4. Ordinanza del 31 agosto 1983³² sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 20a Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera

(art. 17 cpv. 2 LADI e art. 20 cpv. 1 LADI)

Quale complemento all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71³³ nonché all'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72³⁴ che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, dell'Associazione europea di libero scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso un ufficio regionale di collocamento nel Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. Al momento dell'annuncio, il richiedente sceglie una cassa. Durante la ricerca di un impiego in Svizzera è escluso il cambiamento di cassa o di ufficio regionale di collocamento.

Art. 119 cpv. 1 lett. f

¹ La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

- f. per le persone giusta l'articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36 Permessi secondo il diritto previgente

(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 10 Allegato K della Convenzione AELS)

¹ I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.

² I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

³² RS 837.02

³³ RS 0.831.109.268.1; RU 2002 ...

³⁴ RS 0.831.109.268.11; RU 2002 ...

Art. 37 Procedure

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 38 Disciplinary transitorio

(art. 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 26-33 Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone nonché art. 10 Allegato K della Convenzione AELS e art. 25-32 Allegato K-Appendice 1 della Convenzione AELS)

¹ Le norme previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Le norme previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dalla Convenzione AELS relative ai contingenti massimi, alle prescrizioni speciali per i lavoratori indipendenti (periodo di preparazione e mobilità professionale), alle zone frontaliere, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi nonché al diritto al ritorno si applicano solo durante i primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 17: Entrata in vigore**Art. 39**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.

22 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.